

REGOLAMENTO INTERNO DELLE COMMISSIONI DI LAVORO

Art. 1

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport (di seguito l'“Associazione”), le cui disposizioni si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 2

1. Le Commissioni di Lavoro (di seguito le “Commissioni”) sono articolazioni interne all'Associazione, costituite al fine di svolgere attività di studio, aggiornamento, approfondimento ed analisi giuridica di tematiche afferenti il mondo dello sport, nonché allo scopo di coadiuvare l'Associazione nelle proprie iniziative volte alla promozione del ruolo del professionista legale in ambito sportivo, nonché alla modifica e allo sviluppo della regolamentazione di settore.
2. Le Commissioni, nell'ambito della loro rispettiva competenza, redigono documenti, relazioni, pareri, proposte normative indirizzate agli organi sportivi e al legislatore ordinario. Inoltre, le Commissioni promuovono seminari, convegni e incontri di formazione. Tutta la documentazione di studio predisposta dalle Commissioni, una volta ultimata, deve essere sottoposta al Consiglio Direttivo e in particolare al soggetto da questo preposto al coordinamento delle Commissioni.
3. Ogni altra iniziativa, quali convegni e seminari, deve essere presentata al Consiglio Direttivo secondo le normali modalità all'uopo previste dalle regole interne alla Associazione.
4. Le Commissioni redigono su base continuativa analisi di settore, sintesi di giurisprudenza e report sulla normativa con riferimento all'ambito di loro competenza. Il Consiglio Direttivo può richiedere alle Commissioni di redigere pareri o presentare relazioni su specifici argomenti pertinenti la tematica di rispettiva competenza.
5. Le Commissioni relazionano e sottopongono i propri progetti ed elaborati finali al Consiglio Direttivo, affinché questo possa deliberare la loro pubblicazione.
6. I risultati del lavoro delle Commissioni sono prioritariamente destinati ad essere pubblicati sulla newsletter associativa all'uopo dedicata, nonché attraverso altre forme di volta in volta determinate in base alla natura.

Art. 3

1. Laddove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno nominerà tra i propri membri o tra i soci in regola che rispondano ad idonei requisiti di professionalità ed abbiano svolto attività di ricerca in campo giuridico-scientifico, un soggetto preposto al coordinamento di tutte le Commissioni. Tale soggetto ha una funzione di organizzazione, svolge attività consultiva, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento rispetto all'attività della Commissione, propone l'adozione di provvedimenti relativi al funzionamento delle Commissione ed inoltre vigila sul rispetto del

presente Regolamento e delle direttive formulate dal Consiglio Direttivo, anche a mezzo di circolari associative.

Art. 4

1. Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote associative, può proporre la formazione di una Commissione Lavori facendone espressa richiesta al Consiglio Direttivo.
2. La richiesta deve necessariamente contenere il numero, il nome e il profilo dei componenti iniziali, l'indicazione dell'obiettivo della Commissione, il programma secondo il quale la medesima Commissione prevede di realizzare contributi ed analisi per la loro pubblicazione, oltre ad ogni altro elemento utile ai fini della valutazione da parte del Consiglio Direttivo, incluse le indicazioni di cui all'art. 9.
3. Il Consiglio Direttivo approva ciascuna singola proposta di costituzione, tramite delibera, con il voto della maggioranza dei membri.
4. Può essere costituita una sola Commissione per ciascuna tematica e/o ambito di lavoro.
5. Sono costituite per Statuto le Commissioni sulle seguenti tematiche: Calcio, Altri sport, Diritti Tv, Doping, Sport e diritto UE, Giustizia sportiva, Rapporto di lavoro sportivo, Business e sport, Sport e immigrazione.

Art. 5

1. Le Commissioni sono composte da soci dell'Associazione, in regola con i pagamenti delle quote associative annuali e sono presiedute da un socio nominato dal Consiglio Direttivo, anche su indicazione dei partecipanti alla singola Commissione. Questo assume il ruolo di Coordinatore, per due anni dalla nomina, salvo rinnovo.
2. Il Coordinatore supervisiona l'attività dei membri della Commissione e relaziona sulle attività svolte.
3. Il Coordinatore è responsabile del corretto e regolare svolgimento dell'attività cui la stessa Commissione è preposta, in conformità con il progetto, le tempistiche e - qualora adottato - il regolamento interno della stessa Commissione.
4. Il ruolo di Coordinatore è incompatibile con quello di Segretario Generale o Presidente dell'Associazione. Fermo quanto precede, in sede di costituzione di una Commissione di Lavoro la incompatibilità è derogabile con rispetto ai primi sei mesi di avvio della stessa, salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di prorogare tale periodo derogatorio per comprovate ragioni.
5. Ciascuna Commissione è formata da soci che abbiano maturato una effettiva esperienza professionale o di studio con riferimento alle tematiche che la Commissione si prefigge di affrontare. Ciascun socio può fare richiesta di aderire alle Commissioni anche successivamente alla loro costituzione.

6. Il socio interessato può far domanda di partecipazione, inviando apposita domanda al Consiglio Direttivo e al Coordinatore della relativa Commissione.
7. Il singolo socio può far parte di non più di tre Commissioni allo stesso tempo, fermo restando che la mancata partecipazione ai lavori di una Commissione può comportarne l'esclusione.
8. La domanda di partecipazione viene sottoposta al Consiglio Direttivo da parte del Coordinatore della relativa Commissione per la sua definitiva approvazione, tramite deliberazione adottata a maggioranza.
9. Il socio partecipante alla Commissione può essere escluso in caso di prolungata e documentata inattività, qualora vi sia incompatibilità in ragione del numero delle Commissioni cui partecipi, qualora non sia in regola con il versamento delle quote annuali associative, ovvero per qualsivoglia altra violazione delle carte associative.
10. Il Coordinatore della singola Commissione, propone al Consiglio Direttivo la esclusione del socio dalla Commissione, che viene deliberata a maggioranza.
11. Il Consiglio Direttivo può revocare il Coordinatore della Commissione.

Art. 6

1. La partecipazione alle Commissioni è facoltativa, avviene a titolo gratuito e non prevede il rimborso di spese, salvo diversamente e preventivamente determinato dal Consiglio Direttivo, in casi particolari.

Art. 7

1. Ogni Commissione può adottare un regolamento interno per l'organizzazione della propria attività, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. La Commissione delibera un calendario dei lavori e fissa i propri obiettivi, indicando i documenti che si propone di redigere, fissandone la relativa tempistica di finalizzazione. La Commissione può fissare una data o un giorno di seduta periodica.
2. Due o più Commissioni possono decidere di svolgere un progetto congiuntamente.
3. Il Coordinatore della Commissione deve aggiornare periodicamente il Consiglio Direttivo in merito allo stato dei propri lavori e comunque ogni qualvolta che sia richiesto dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni Commissione deve agire secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della sua costituzione, con rispetto dei termini attribuiti.
5. Le Commissioni possono svolgere ufficialmente la propria attività in coordinamento con enti, istituzioni, e centri studi esterni all'Associazione, previa approvazione da parte del Consiglio. La sottoscrizione di eventuali protocolli d'intesa o accordi sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

Art. 8

1. La Commissione si scioglie automaticamente non appena raggiunto lo scopo per il quale è stata costituita.
2. La Commissione si scioglie su delibera del Consiglio Direttivo su proposta motivata di un membro del Consiglio Direttivo, del soggetto preposto dal Consiglio Direttivo al coordinamento delle Commissioni, ovvero da un membro della Commissione stessa.
3. Nel caso in cui entro sei (6) mesi dalla costituzione della Commissione di Lavoro, la stessa non abbia presentato la realizzazione di alcuna iniziativa, il Consiglio Direttivo può fissare un termine affinché la Commissione provveda. Qualora entro il termine di (12) dodici mesi la Commissione di Lavoro non abbia realizzato alcuno dei punti o delle iniziative prefissate nel suo programma ovvero abbia ancora un numero di soci aderenti inferiore a tre (3), il Consiglio Direttivo può deliberare lo scioglimento della stessa.
4. Decorsi dodici (12) mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare lo scioglimento delle Commissioni di Lavoro costituite per Statuto, qualora nessuno abbia aderito alle stesse.
5. In ciascuno dei suddetti casi, il Consiglio Direttivo, alternativamente allo scioglimento, può deliberare di accorpate la Commissione ad altra già esistente laddove possibile, fissare un termine per la conclusione dei lavori già avviati, sciogliere definitivamente la Commissione.

Roma, 1 novembre 2019